

## **CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO**

L'anno (duemila ) il giorno del mese di

presso la sede del Comune di Parona viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti:

1) Il Comune di Albonese in persona del Sindaco pro tempore, BAZZANO Andrea, domiciliato per la sua carica in Albonese, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

2) Il Comune di Parona in persona del Sindaco pro tempore, LORENA Marco, domiciliato per la sua carica in Parona, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

### **PREMESSO**

che l'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, e il D.L. 138/2011, convertito con Legge 148/2011, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012 e dall'art. 1 comma 305 della Legge di stabilità 24.12.2012, n. 228 impongono ai Comuni l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali;

che alle Regioni spetta la facoltà di fissare un limite demografico minimo per le unioni e convenzioni

**VISTA** la Circolare regionale del 15/11/2012 n. 8 BURL Serie ordinaria n. 47 del 19/11/2012

### **CONSIDERATO**

che la normativa vigente ha disciplinato le modalità ed i termini assegnati agli Enti locali per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, stabilendo che:

- I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 dell'art 14 del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012.

- Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;

### **EVIDENZIATO CHE**

- i Comuni sopra elencati e aderenti alla presente convenzione intendono esercitare in forma associata, mediante convenzione, la funzione fondamentale "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo";

- la gestione associata di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa nazionale, è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 3;
- detta forma associata deve concretizzarsi con un accordo nel quale sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

**VISTO** l'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., di disciplina delle convenzioni;

*Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue*

## **Articolo 1**

### **Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **Articolo 2**

### **Oggetto della convenzione**

I Comuni di Parona e Albonese (di seguito anche Comuni o Enti convenzionati), come sopra rappresentati, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato e gestire in forma associata la funzione fondamentale *“organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”* (di seguito, per brevità, *“funzione”*) come individuata dall'articolo 14, comma 27, lettera B) del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010.

## **Articolo 3**

### **Finalità**

La gestione associata della *“funzione”* è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa:

- a. il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati,
- b. il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
- c. un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
- d. la ricerca di economie di scala nella gestione;
- e. lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati;
- f. la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne

## **Articolo 4**

### **Comune Capofila**

Il Comune di Parona assume il ruolo di Capofila della presente convenzione.

Il Comune Capofila, in particolare e fermo restando quanto prescritto in altri articoli della presente convenzione:

- cura gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla presente convenzione;
- può presentare richieste/istanze di contributo (resta inteso che ciascun Comune può presentare richieste/istanze in modo autonomo laddove espressamente previsto).

Per l'espletamento di tali attività, il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici e dei responsabili individuati all'interno di ciascun ente convenzionato .

## **Articolo 5**

### **Disciplina della funzione – Organizzazione uffici e servizi**

Al fine di garantire la funzionalità e l'uniformità sull'intero ambito territoriale, i Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti e/o accordi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

## **Articolo 6**

### **Strumenti di consultazione tra i Comuni convenzionati – Conferenza dei Sindaci**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci e gli Assessori delegati competenti per materia che opereranno, in accordo con i Responsabili dei Servizi, al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi delle finalità di cui all' articolo 3 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati,.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni ed il relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 3;
- d) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- e) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

## **Articolo 7**

### **Responsabili/Referente**

Il coordinamento operativo e la gestione della funzione sono affidati ad un organo tecnico, costituito dai Responsabili individuati all'interno di ciascun Ente convenzionato, coordinati dal Responsabile, incaricato di p.o., del Comune capofila o da altro Responsabile individuato in sede di Conferenza dei Sindaci, il quale svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni convenzionati.

Il Referente, con il supporto dell'organo tecnico:

- a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci;
- b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici dei Comuni associati;
- c) adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interdipendenza tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata della funzione;
- d) elabora un documento sia preventivo che consuntivo, riepilogativo dei prospetti economico-finanziari della funzione gestita in forma associata;
- e) sulla base degli indirizzi dettati in sede di Conferenza dei Sindaci, gestisce i rapporti con altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Ambiti, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.).

Il Referente, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare, oltre che dai Responsabili, anche dai dipendenti dei Comuni convenzionati, potendo convocarli periodicamente per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

## **Articolo 8**

### **Uffici comuni**

Al fine della gestione in forma associata oggetto della presente convenzione, può essere costituito un ufficio comune, ex articolo 30, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

## **Articolo 9**

### **Risorse per la gestione associata – Rapporti finanziari**

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni convenzionati, sulla base degli accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci, che regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti e le quote annuali a carico di ciascuno di essi. La Conferenza dei Sindaci, a tal fine, stabilisce annualmente e in ogni caso in tempo utile per la

relativa allocazione nei bilanci dei Comuni convenzionati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare.

La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

## **Articolo 10**

### **Risorse umane, mezzi e attrezzature**

Gli Enti stipulanti si impegnano a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dal Referente e secondo quanto stabilito in sede di Conferenza dei Sindaci.

Tutti gli aspetti di dettaglio relativi alla gestione finanziaria del personale sono rimandati agli atti attuativi di cui al precedente art 6;

## **Articolo 11**

### **Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione, conformemente al disposto di cui all'articolo 14, comma 31-*bis* del d.l. n. 78/2010 e ss.mm.ii., è pari ad anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipulazione della stessa.

Alla scadenza della presente convenzione, i Comuni convenzionati potranno procedere al rinnovo della stessa, alle medesime condizioni o a condizioni diverse.

## **Articolo 12**

### **Modifiche alla convenzione**

La presente convenzione può essere modificata e/o integrata secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

## **Articolo 13**

### **Ammissione di nuovi Comuni o Enti**

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata deve essere presentata al Comune Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. L'istanza di ammissione è preventivamente esaminata dalla Conferenza dei Sindaci.

## **Articolo 14**

### **Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale**

È facoltà delle parti recedere unilateralmente dalla convenzione, previa comunicazione da inviare al Sindaco del Comune Capofila almeno 90 (novanta) giorni prima dell'esercizio del diritto di recesso e previo ripiano di eventuali partite debitorie a carico. La comunicazione di recesso deve essere tempestivamente sottoposta all'esame della Conferenza dei Sindaci.

L'Amministrazione recedente non può vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti alla gestione associata.

È in ogni caso sempre ammessa la risoluzione consensuale del vincolo associativo.

La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire nel caso in cui tutti gli enti stipulanti costituiscano tra loro una unione di comuni per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione.

## **Articolo 15**

### **Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

**Articolo 16****Registrazione**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Data**

**Il Sindaco del Comune di Parona**

**Il Sindaco del Comune di Albonese**